



# **CITTA' DI LATIANO**

## **(Provincia di Brindisi)**

**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA  
RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163.**

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 01.06.2007

## **Articolo 1 – Obiettivi e finalità**

1. Il presente Regolamento Comunale viene emanato ai sensi dell'art. 92 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, al fine di incentivare l'attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti di pianificazione territoriale, nonché la connessa attività tecnico-amministrativa.
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante, previsto dal citato art. 92 del dlgs 163/2006.
3. Il fondo viene costituito direttamente sugli stanziamenti dei singoli progetti di lavori pubblici ovvero per l'esecuzione di atti di pianificazione territoriale, generali o esecutivi, realizzati, in tutto od in parte, dai dipendenti dei Servizi Tecnici Comunali.

## **Articolo 2 – Definizione delle prestazioni**

1. In conformità con l'art. 3 comma 8 del decreto legislativo n° 163/2006, viene definito lavoro pubblico l'attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica; in caso di lavori misti (servizi, forniture e lavori), il Regolamento è applicabile alla quota relativa ai lavori sempre che questa sia economicamente prevalente in una percentuale maggiore o uguale al 51%.
2. I progetti sono svolti in tre fasi progettuali, di norma distinte: progettazione preliminare, progettazione definitiva e progettazione esecutiva. La specificazione dei tre livelli di progetto viene esplicitamente fornita nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 93 del decreto legislativo n° 163/2006. Le tre fasi possono essere contratte in due o anche, in casi particolari di opere di minore rilevanza (comunque inferiori a 100.000 Euro), in un'unica fase: in ogni caso non potrà prescindere dalla redazione di tutti gli elaborati che permettano di determinare in ogni dettaglio il lavoro da realizzare ed il relativo costo. In linea di principio gli elaborati da produrre sono quelli previsti dal Titolo III del Capo II del DPR 554/99.
  - a) I progetti preliminari sono di norma costituiti da:
    - Relazione tecnico-illustrativa, con indicazioni sommarie in merito alle condizioni di sicurezza;
    - Indagini geologiche, idrogeologiche, ambientali;
    - Elaborati grafici generali;
    - Importo sommario delle spese.

b) I progetti definitivi sono di norma costituiti da:

- Relazioni descrittive e tecniche (geologiche, idrauliche, statiche, impiantistiche);
- elaborati grafici con rilievi dello stato dei luoghi;
- calcoli preliminari statici ed impiantistici;
- piano particellare di esproprio;
- computo metrico, stima dei lavori e quadro economico.

c) I progetti esecutivi sono di norma costituiti da:

- Relazioni descrittive e tecniche (geologiche, idrauliche, strutturali, impiantistiche);
- Elaborati grafici;
- Calcoli esecutivi statici ed impiantistici;
- Piano di sicurezza e di coordinamento, nonché piano di manutenzione dell'opera;
- Elenco dei prezzi;
- Computo metrico, stima dei lavori e quadro economico;
- Capitolati di Appalto;
- Cronoprogramma.

d) Per atti di pianificazione territoriale generali o esecutivi si intendono:

- Piano regolatore generale o Piano Urbanistico Generale;
- Piani intercomunali;
- Piano del traffico;
- piani di recupero o piani integrati di intervento;
- piani di zona P.E.E.P. o P.I.P.;
- piani particolareggiati;
- Strumenti di pianificazione urbana comunque denominati;
- Varianti o aggiornamenti ai predetti piani o strumenti urbanistici o territoriali.

### **Articolo 3 – Costituzione del fondo incentivante e suo accantonamento**

1. Il fondo incentivante di cui all'art. 93 comma 7 del decreto legislativo 163/2006 viene fatto gravare direttamente sullo stanziamento dell'opera o del lavoro nella misura massima del 2% dell'importo a base d'asta e della quota per oneri di sicurezza. Il fondo incentivante viene, inoltre, applicato anche sui progetti di variante che comportano nuovi oneri contrattuali.
2. La percentuale, in funzione dell'importo economico del progetto, risulta variabile secondo il seguente prospetto:

- per opere di importo fino a € 1.500.000,00: 2,0%;
  - per opere oltre € 1.500.000,01 e fino a € 5.000.000,00: 1,8%;
  - per opere oltre € 5.000.000,00: 1,6%.
3. La percentuale per i lavori superiori a € 1.500.000 potrà essere incrementata fino al limite massimo previsto dalla legge, qualora si ravvisi una delle sotto elencate cause di complessità, acclarata dal Responsabile del Procedimento:
- progettazione che richieda multidisciplinarietà;
  - ristrutturazioni, restauri, risanamenti conservativi che richiedano indagini e sopralluoghi eccedenti quelli normalmente richiesti;
  - presentazione di varie soluzioni progettuali che richiedano un impegno superiore a quello usualmente richiesto.
4. Per le costruzioni edili la quota per incentivo prevede che siano sviluppati calcoli strutturali, calcoli impiantistici, ed ogni dettaglio progettuale.
5. Per le opere di manutenzione stradale che non prevedano realizzazioni di opere d'arte, sempre che sia richiesta la progettazione esecutiva e la redazione di un apposito capitolato di appalto, il fondo incentivante è ulteriormente ridotto del 10% rispetto a quanto previsto nel precedente punto 2.2, fatto salvo quanto indicato nel punto 2.3.
6. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato sulla misura del 30% della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero LL.PP., Direzione generale urbanistica, dell'1/12/1969 n. 6679, e successivi aggiornamenti validi al momento della liquidazione.
7. Gli importi del fondo determinati secondo i precedenti commi sono da ritenersi al lordo di tutti gli oneri, compresi quelli gravanti a norma di legge sul datore di lavoro (quote INPS, INAIL, INPDAP).
8. Le quote parti della somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'Amministrazione, in quanto affidate a personale esterno all'organico, costituiscono economie.

#### **Articolo 4 – Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi sono conferiti dal Dirigente della Struttura con apposito atto dirigenziale.
2. L'atto dirigenziale di conferimento deve riportare le mansioni svolte dai singoli dipendenti, con particolare riferimento alle figure individuate nel successivo articolo

- 5 comma 2, e la percentuale di ripartizione tra i vari soggetti per l'opera realizzata, definendo i tempi per la esecuzione della progettazione.
3. In mancanza della formalizzazione dell'atto di affidamento dell'incarico per motivi d'urgenza, è possibile, in fase di approvazione del progetto o dell'atto di pianificazione ovvero con successivo atto, individuare i soggetti che hanno partecipato alla progettazione, su relazione del Responsabile del Procedimento.
  4. Gli incarichi conferiti possono essere revocati con provvedimento motivato da parte del Dirigente, sentito il Responsabile del Procedimento, nei casi in cui la progettazione non sia ancora stata correttamente eseguita, o nel caso in cui i tempi previsti in fase di affidamento dell'incarico non siano stati rispettati. Qualora il Dirigente coincida con il Responsabile del Procedimento o con il progettista e sia esso stesso oggetto di revoca, l'atto verrà formalizzato dalla Giunta Comunale.
  5. L'atto di conferimento di un incarico di progettazione viene comunicato al Sindaco ed all'Assessore competente. La redazione dei progetti o degli atti di programmazione per cui è stato affidato l'incarico diviene prioritaria: i soggetti incaricati dovranno, in conseguenza, provvedere alla definizione della progettazione con immediatezza e comunque nei tempi previsti in fase di incarico.

#### **Articolo 5- Soggetti interessati dalla ripartizione del fondo incentivante.**

1. I soggetti interessati dalla ripartizione del fondo sono appartenenti al Servizio Tecnico Lavori Pubblici ed al Servizio Urbanistica del Comune di Latiano. Solo in casi particolari per cui è necessaria la professionalità di figure rientranti in altri settori organizzativi dell'Ente, è possibile, con atto motivato, prevedere l'inserimento di ulteriori dipendenti.
2. Sono destinatari del fondo: il Responsabile del procedimento, il/i progettista/i, il coordinatore in fase di progettazione, il direttore dei lavori, il contabilizzatore, il direttore di cantiere, il collaudatore, i consulenti tecnici, i collaboratori di essi nonché il personale vario per dattilografia, fotocopiatrice, collaborazione in genere.
3. Ai sensi della vigente legislazione, il Responsabile del Procedimento è un tecnico dipendente dell'Amministrazione; i progetti possono essere redatti solo da tecnici abilitati all'esercizio della professione o da tecnici non abilitati, purché svolgano da almeno cinque anni servizio di supporto alla progettazione nel Servizio Tecnico o nel Servizio di Pianificazione Territoriale.
4. Il personale incaricato a qualunque titolo della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione potrà svolgere il proprio lavoro anche al di fuori

dell'orario di lavoro.

#### **Articolo 6 – Ripartizione del fondo incentivante.**

1. Il fondo incentivante viene, di norma, ripartito per tutte le opere ed i lavori finanziati e realizzati. Se, per cause non imputabili ai progettisti ma per scelte programmatiche dell'Amministrazione, l'opera progettata, pur avendo acquisito i necessari finanziamenti, non viene realizzata, ai tecnici incaricati verrà corrisposto l'importo dovuto per l'effettivo lavoro svolto.
2. Le quote di ripartizione del fondo vengono stabilite in funzione delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere come meglio indicato al successivo comma 3.
3. Il fondo è attribuito secondo la seguente ripartizione:
  - responsabile unico del procedimento dal 5% al 10%;
  - progettista/i dal 35% al 50%;
  - coordinatore sicurezza in fase progettuale dal 6% al 10%;
  - coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dal 8% al 12%;
  - direttore dei lavori dal 18% al 35%;
  - collaudatore dal 1% al 5%;
  - collaboratori tecnici dal 10% al 25%;
  - collaboratori amministrativi dal 7% al 20%.
4. Ove in fase di progettazione o di realizzazione dell'opera non si sia resa necessaria la partecipazione di tutte le figure precedentemente definite, la ripartizione del fondo incentivante avverrà tra le figure individuate e che hanno effettivamente collaborato.
5. Le percentuali attribuite ad ogni singola figura saranno valutate dal Dirigente in funzione della responsabilità e difficoltà della singola mansione svolta e del numero di soggetti che intervengono nella singola fase lavorativa.
6. Nel caso in cui alcune funzioni siano affidate a tecnici esterni alla Amministrazione, ai tecnici interni e loro collaboratori saranno comunque corrisposti gli importi relativi alle mansioni effettivamente svolte. Nel caso particolare in cui solo il Responsabile del Procedimento sia un tecnico interno all'Amministrazione, la percentuale da riconoscere allo stesso ed ai suoi collaboratori viene fissata complessivamente nel 20%.
7. Le percentuali di ripartizione del fondo stabilite in fase di conferimento degli incarichi possono essere modificate, qualora in fase di progettazione o esecuzione se

ne ravvisino gli estremi e si adotti una motivata modifica.

#### **Articolo 7 – Penali.**

1. In caso di mancato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità successivamente elencate:
  - a) per ogni giorno di ritardo: riduzione pari all'1% dell'importo spettante e relativo alla singola prestazione;
  - b) per ritardi superiori ai quarantacinque giorni: nessun compenso sarà dovuto ai tecnici.
2. Qualora sia possibile dimostrare che entro i termini previsti in fase di conferimento i soggetti incaricati abbiano completato singole attività, previo parere del responsabile del procedimento, potrà proporsi la liquidazione per intero delle spettanze maturate, sempre che il progetto sia completato entro i termini previsti dalla lettera b) del comma precedente, e che lo stesso abbia ottenuto i dovuti finanziamenti.
3. Tutte le penalità possono in ogni caso essere disapplicate con provvedimento motivato, su relazione del Responsabile del Procedimento.

#### **Articolo 8 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alle opere pubbliche.**

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati con provvedimento del Dirigente Responsabile ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo.
2. Non sono previsti compensi per la sola realizzazione di studi di fattibilità.

#### **Articolo 9 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione.**

1. Gli importi relativi alla redazione di strumenti urbanistici ed atti di pianificazione e delle varianti sono liquidati con provvedimento del Dirigente Responsabile ad avvenuta approvazione dello strumento.

#### **Articolo 10 – Utilizzo degli elaborati.**

1. Gli elaborati tecnici (relazioni, grafici, computi e quanto altro costituisce il progetto) restano nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà utilizzarli a propria discrezione per finalità pubbliche. Non è in ogni caso cedibile ad altri Enti, pubblici o privati, organismi o altri soggetti senza preventivo consenso dei progettisti.

2. I livelli progettuali possono essere affidati separatamente sia a progettisti interni alla Amministrazione o, ricorrendone i motivi e secondo le previsioni legislative e regolamentari, anche a professionisti esterni.

#### **Articolo 11 – Prestazioni specialistiche.**

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
  - la redazione di programmi triennali o annuali, per cui non esista attività progettuale;
  - attività di consulenza geologica o geognostica con relative indagini;
  - attività di consulenza specialistiche di qualunque natura e specie, non rientranti nelle usuali funzioni di ufficio o per le quali non esistono in organico figure professionali specialistiche.
2. Le attività di consulenza tecnica di supporto alla attività giudiziaria non rientrano negli usuali compiti di ufficio. Verrà, di volta in volta, stabilito un compenso forfetario per tale attività, in fase di corresponsione dell'incarico.

#### **Articolo 12 – Spese per progettazione.**

1. Tutte le spese inerenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali sono del tutto a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 13 – Oneri assicurativi.**

1. Per le attività di pianificazione e di progettazione i dipendenti possono provvedere a stipulare apposite polizze assicurative per la tutela da eventuali danni connessi con l'attività esplicata. Il danno viene valutato quale maggior costo sostenuto dalla Stazione Appaltante, ossia la differenza fra i costi e gli oneri sostenuti per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o dell'omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la S.A. avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

#### **Articolo 14 – Affidamento di incarichi di progettazione a professionisti esterni.**

1. L'affidamento di incarichi di progettazione a professionisti esterni all'Amministrazione è possibile solo previa dichiarazione del Responsabile del Procedimento in merito alla carenza di organico negli uffici tecnici Comunali per

l'esecuzione dell'opera da realizzare.

2. Per l'individuazione del professionista saranno applicate le procedure previste dal decreto legislativo 163/2006, della legge regionale 5 maggio 2001 n° 13 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei Regolamenti vigenti per la Città di Latiano.

#### **Articolo 15 – Entrata in vigore.**

1. Con l'entrata in vigore del presente "Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" viene abrogato "Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 18 comma 1 della legge 11/02/1994 n. 109" approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 229 del 06/07/1998.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività dell'atto di approvazione da parte dell'Organo Comunale preposto.